

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
822/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 585/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 585/2017/E/EEL (di seguito: 585/2017/E/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 585/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all’articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 7 settembre 2017 (prot. Autorità 28874 del 7 settembre 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le osservazioni presentate in data 7 settembre 2017, al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell’Allegato B al provvedimento, la Società ha evidenziato, tra l’altro:
 - i. il superamento delle soglie di tolleranza (solo nella zona Sardegna nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2016) quale mero errore tecnico, successivamente corretto, e non frutto di un intento speculativo;
 - ii. la scarsa rilevanza della zona Sardegna in termini di volumi prelevati in relazione all’intero portafoglio;
 - iii. l’andamento in controtendenza dello sbilanciamento della Società nella zona Sardegna rispetto alla dinamica del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (di seguito: corrispettivo *uplift*) nel periodo gennaio-luglio 2016;
 - iv. l’irrelevanza degli sbilanciamenti oltre soglia della Società rispetto al volume degli sbilanciamenti a livello di sistema.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 585/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non risultano dirimenti rispetto alle determinazioni assunte con il suddetto provvedimento; infatti:
 - i. è cura dell'utente del dispacciamento adottare tutte gli accorgimenti utili ad una programmazione diligente, ivi incluso l'accertamento di eventuali errori di carattere sistematico che possano inficiare la bontà della programmazione; non è quindi possibile accogliere la tesi sostenuta dalla Società, anche tenuto conto della genericità delle osservazioni avanzate dalla stessa;
 - ii. in generale non ha alcuna rilevanza la dimensione effettiva del portafoglio (non a caso l'Autorità si è riferita nelle proprie valutazioni a indicatori di natura percentuale), né la dimensione dello stesso rapportata all'intero volume scambiato nel sistema elettrico; come già evidenziato nella deliberazione 585/2017/E/EEL, la prescrizione trae origine dall'accertamento di un volume di sbilanciamento effettivo anomalo, dal quale la Società ha tratto un beneficio economico che ha leso i diritti degli utenti ad una corretta valorizzazione delle risorse di dispacciamento; l'ammontare di tale lesione non ha quindi rilievo nella decisione dell'Autorità se adottare o meno un provvedimento prescrittivo: esso incide, invece, nella quantificazione dell'ammontare della prescrizione, come specificato nella deliberazione 585/2017/E/EEL e nell'Allegato B alla stessa;
 - iii. non ha altresì alcuna rilevanza l'andamento in controtendenza degli sbilanciamenti effettivi registrati dalla Società rispetto all'andamento del corrispettivo *uplift*: l'anomalia sugli sbilanciamenti effettivi, infatti, è accertata indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo *uplift* la cui dinamica, come evidenziato nella deliberazione 585/2017/E/EEL, dipende da una molteplicità di fattori;
- l'Autorità ha, tra l'altro, fornito in procedimenti analoghi motivazioni esaustive e puntuali sullo stesso tipo di osservazioni presentate da altri utenti del dispacciamento e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 585/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi dell'articolo 4 della medesima

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 585/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni